

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 370}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TURCHI, DE LORENZO GIOVANNI, RAUTI, SACCUCCI

Presentata il 4 luglio 1972

Provvidenze a favore dei sottufficiali, graduati e militi dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, richiamati e trattenuti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge mira, considerata la lunga inutile attesa delle categorie, a riparare un palese atto di ingiustizia.

La legge 25 aprile 1957, n. 313, come voi tutti sapete, concesse una pensione a tutti i sottufficiali, graduati e militi dell'Arma dei carabinieri, che avessero complessivamente accumulato dodici anni di servizio, di cui, però, almeno sette continuativi tra il 10 giugno 1940 e il 15 aprile 1951. Di dette provvidenze non possono venire a godere pertanto sottufficiali e militari che, pur con più di dodici anni di servizio complessivo, non hanno prestato i sette anni di servizio continua-

tivo richiesto dalla legge. Il che è motivo di palese ingiustizia.

Altra palese ingiustizia la detta legge decreta, discriminando dalle provvidenze suddette i sottufficiali, i graduati ed i militari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che pur esplicano i medesimi servizi e con altrettanto lodevole zelo.

Siamo certi che non farete mancare il vostro voto alla nostra proposta di legge, che mira a riparare i casi di ingiustizia denunziati a carico di un gruppo di combattenti che ha meritato il rispetto e la riconoscenza della Nazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai fini del conseguimento della pensione di cui alla legge 25 aprile 1957, n. 313, è sufficiente il servizio, dovunque e comunque prestato, per complessivi 12 anni dal 1° febbraio 1935 in poi, da sottufficiali, graduati, militi e

guardie dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, anche se detto servizio sia stato prestato da richiamati e in periodi non continui.

ART. 2.

La pensione di cui al presente articolo è liquidata sulla base di 20 anni di servizio effettivamente prestato.

ART. 3.

Al personale di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge non può essere richiesto il rimborso delle indennità *una tantum* eventualmente corrisposte ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 1113.